qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx

cvbnmo wertyu onasdfo

hiklzxc

vbnmq

wertyu

opasdt

hjklzxc

Legge Quadro per il trasporto di persone mediante Autoservizi Pubblici non di Linea

Per meglio comprendere le modifiche apportate alla Legge Quadro per il trasporto persone mediante autoveicoli non di linea (NCC e Taxi), Legge 15 Gennaio 1992 n 21, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n 18 del 23 Gennaio 1992, abbiamo stilato una tabella; nella parte sinistra (quella con sfondo grigio) potete leggere la Legge nella sua forma originale e nella parte destra il confronto, articolo per articolo, con le modifiche apportate dalla Legge 27.2.2009 n. 14 di conversione del D.L. 30.12.2008 n. 207 – Articolo 1-quater. Le parti in grassetto sono quelle modificate.

30/11/2011

www.nccitaliani.it

vertyui
pasdfg
hjklzxc
bnmq
vertyui
pasdfg
hjklzxc
hjklzxc
hjklzxc

vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas



# Legge 15 Gennaio 1992, N. 21 LEGGE QUADRO PER IL TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

DIEINEA		
	Modifiche apportate dal D.L. 30.12.2008, n. 207, convertito, con modificazioni, nella legge 27.2.2009, n. 14	
Articolo 1	Articolo 1	
Autoservizi pubblici non di linea	Autoservizi pubblici non di linea	
1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.	1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.	
Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:	Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:	
<ul> <li>a) il servizio di Taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale;</li> <li>b) il servizio di Noleggio con Conducente e autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale.</li> </ul>	<ul> <li>a) il servizio di Taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale;</li> <li>b) il servizio di Noleggio con Conducente e autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale.</li> </ul>	
Articolo 2	Articolo 2	
Servizio di Taxi	Servizio di Taxi	
1. Il servizio di Taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; si rivolge ad una utenza indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo pubblico; le tariffe sono determinate amministrativamente dagli organi competenti, che stabiliscono anche le modalità del servizio; il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale o comprensoriale.	1. Il servizio di Taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; si rivolge ad una utenza indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo pubblico; le tariffe sono determinate amministrativamente dagli organi competenti, che stabiliscono anche le modalità del servizio; il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale o comprensoriale.	

2. All'interno

- 2. All'interno delle aree comunali comprensoriali di cui al comma 1 la prestazione del servizio è obbligatoria. Le regioni stabiliscono idonee sanzioni amministrative per l'inosservanza di tale
- comprensoriali di cui al comma 1 la prestazione del servizio è obbligatoria. Le regioni stabiliscono idonee sanzioni amministrative per l'inosservanza di tale obbligo. obbligo. 3. Il servizio pubblico di trasporto di 3. Il servizio pubblico di trasporto di persone espletato con natanti per il cui persone espletato con natanti per il cui
- stazionamento sono previste apposite aree e le cui tariffe sono soggette a disciplina comunale è assimilato, ove possibile, al servizio di Taxi, per cui non si applicano le disposizioni di competenza dell'autorità marittima portuale o della navigazione interna, salvo che esigenze di coordinamento dei traffici di acqua, per il rilascio delle patenti e per procedure tutte le inerenti navigazione e alla sicurezza della stessa.
- stazionamento sono previste apposite aree e le cui tariffe sono soggette a disciplina comunale è assimilato, ove possibile, al servizio di Taxi, per cui non si applicano le disposizioni di competenza dell'autorità marittima portuale o della navigazione interna, salvo che esigenze di coordinamento dei traffici di acqua, per il rilascio delle patenti e per tutte le procedure inerenti navigazione e alla sicurezza della stessa.

delle

aree

comunali

### Articolo 3 Servizio di Noleggio con Conducente

#### 1. Il servizio di Noleggio con Conducente si 1. Il servizio di Noleggio con Conducente si determinata per una e/o viaggio.

### Articolo 3 Servizio di Noleggio con Conducente

- rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.
- rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo 2. Lo stazionamento dei mezzi deve

avvenire all'interno delle rimesse o

presso i pontili di attracco. 3. La sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

### Articolo 4 Competenze regionali

### Articolo 4 Competenze regionali

- 1. Le regioni esercitano le loro competenze materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e nel quadro dei principi fissati dalla presente legge.
- 1. Le regioni esercitano le loro competenze in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e nel quadro dei principi fissati dalla presente
- 2. Le regioni, stabiliti i criteri cui devono redigere attenersi i comuni nel
- 2. Le regioni, stabiliti i criteri cui devono attenersi i redigere comuni nel

regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, delegano agli enti locali l'esercizio delle funzioni amministrative attuative di cui al comma 1, al fine anche di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con gli altri modi di trasporto, nel quadro della programmazione economica e territoriale.

- regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, delegano agli enti locali l'esercizio delle funzioni amministrative attuative di cui al comma 1, al fine anche di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con gli altri modi di trasporto, nel quadro della programmazione economica e territoriale.
- 3. Nel rispetto delle norme regionali, gli enti locali delegati all'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1 disciplinano l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea a mezzo di specifici regolamenti, anche uniformati comprensorialmente per ottenere una maggiore razionalità ed efficienza.
- 3. Nel rispetto delle norme regionali, gli enti locali delegati all'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1 disciplinano l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea a mezzo di specifici regolamenti, anche uniformati comprensorialmente per ottenere una maggiore razionalità ed efficienza.
- Presso le regioni e i comuni sono costituite commissioni consultive che operano in riferimento all'esercizio del servizio e all'applicazione dei regolamenti.
- Presso le regioni e i comuni sono costituite commissioni consultive che operano in riferimento all'esercizio del servizio e all'applicazione dei regolamenti.
- In dette commissioni è riconosciuto un ruolo adeguato ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e alle associazioni degli utenti.
- In dette commissioni è riconosciuto un ruolo adeguato ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e alle associazioni degli utenti.
- 5. Per le zone caratterizzate da intensa conurbazione le regioni possono stabilire norme speciali atte ad assicurare una gestione uniforme e coordinata del servizio, nel rispetto delle competenze comunali.
- 5. Per le zone caratterizzate da intensa conurbazione le regioni possono stabilire norme speciali atte ad assicurare una gestione uniforme e coordinata del servizio, nel rispetto delle competenze comunali.
- 6. Sono fatte salve le competenze proprie nella materia delle regioni a statuto speciale e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano.
- 6. Sono fatte salve le competenze proprie nella materia delle regioni a statuto speciale e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano.

# Articolo 5 Competenze comunali I comuni, nel predisporre i regolam

### Articolo 5 Competenze comunali

- 1. I comuni, nel predisporre i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, stabiliscono:
- 1. I comuni, nel predisporre i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, stabiliscono:
- a) il numero ed il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo
- a) il numero ed il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo

servizio;	servizio;
b) le modalità per lo svolgimento del	b) le modalità per lo svolgimento del
servizio;	servizio;
c) i criteri per la determinazione delle	c) i criteri per la determinazione delle
tariffe per il servizio di Taxi;	tariffe per il servizio di Taxi;
d) i requisiti e le condizioni per il rilascio	d) i requisiti e le condizioni per il rilascio
della licenza per l'esercizio del servizio	della licenza per l'esercizio del servizio
di Taxi e della autorizzazione per	di Taxi e della autorizzazione per
l'esercizio del servizio di Noleggio con	l'esercizio del servizio di Noleggio con
Conducente.	Conducente.
conducente.	Articolo 5-bis
	Accesso nel territorio di altri comuni
	1. Per il servizio di Noleggio con
	Conducente i comuni possono prevedere
	la regolamentazione dell'accesso nel
	loro territorio o, specificamente,
	all'interno delle aree a traffico limitato
	dello stesso, da parte dei titolari di
	autorizzazioni rilasciate da altri comuni,
	mediante la preventiva comunicazione
	contenente, con autocertificazione, l'osservanza e la titolarità dei requisiti di
	l congratività della precente legge e dei l
	operatività della presente legge e dei
	dati relativi al singolo servizio per cui si
	dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o il
Articolo 6	dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso.
Articolo 6	dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso.  Articolo 6
Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti	dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso. Articolo 6 Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti
Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea	dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso.  Articolo 6  Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea
Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea  1. Presso le camere di commercio, industria,	dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso.  Articolo 6  Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea  1. Presso le camere di commercio, industria,
<ul> <li>Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea</li> <li>1. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito il ruolo</li> </ul>	dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso.  Articolo 6  Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea  1. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito il ruolo
<ul> <li>Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea</li> <li>1. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti</li> </ul>	dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso.  Articolo 6  Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea  1. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti
<ul> <li>Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea</li> <li>1. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.</li> </ul>	dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso.  Articolo 6  Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea  1. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.
<ul> <li>Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea</li> <li>1. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.</li> <li>2. È requisito indispensabile per l'iscrizione</li> </ul>	dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso.  Articolo 6  Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea  1. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.  2. È requisito indispensabile per l'iscrizione
<ul> <li>Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea</li> <li>1. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.</li> <li>2. È requisito indispensabile per l'iscrizione nel ruolo il possesso del certificato di</li> </ul>	dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso.  Articolo 6  Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea  1. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.  2. È requisito indispensabile per l'iscrizione nel ruolo il possesso del certificato di
<ul> <li>Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea</li> <li>1. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.</li> <li>2. È requisito indispensabile per l'iscrizione nel ruolo il possesso del certificato di abilitazione professionale previsto</li> </ul>	dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso.  Articolo 6  Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea  1. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.  2. È requisito indispensabile per l'iscrizione nel ruolo il possesso del certificato di abilitazione professionale previsto
<ul> <li>Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea</li> <li>1. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.</li> <li>2. È requisito indispensabile per l'iscrizione nel ruolo il possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dall'ottavo e dal nono comma</li> </ul>	dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso.  Articolo 6  Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea  1. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.  2. È requisito indispensabile per l'iscrizione nel ruolo il possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dall'ottavo e dal nono comma
<ul> <li>Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea</li> <li>1. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.</li> <li>2. È requisito indispensabile per l'iscrizione nel ruolo il possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dall'ottavo e dal nono comma dell'articolo 80 del testo unico delle</li> </ul>	dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso.  Articolo 6  Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea  1. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.  2. È requisito indispensabile per l'iscrizione nel ruolo il possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dall'ottavo e dal nono comma dell'articolo 80 del testo unico delle
<ul> <li>Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea</li> <li>1. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.</li> <li>2. È requisito indispensabile per l'iscrizione nel ruolo il possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dall'ottavo e dal nono comma dell'articolo 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione</li> </ul>	dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso.  Articolo 6  Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea  1. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.  2. È requisito indispensabile per l'iscrizione nel ruolo il possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dall'ottavo e dal nono comma dell'articolo 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione
<ul> <li>Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea</li> <li>1. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.</li> <li>2. È requisito indispensabile per l'iscrizione nel ruolo il possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dall'ottavo e dal nono comma dell'articolo 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del</li> </ul>	dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso.  Articolo 6  Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea  1. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.  2. È requisito indispensabile per l'iscrizione nel ruolo il possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dall'ottavo e dal nono comma dell'articolo 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del
<ul> <li>Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea</li> <li>1. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.</li> <li>2. È requisito indispensabile per l'iscrizione nel ruolo il possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dall'ottavo e dal nono comma dell'articolo 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno</li> </ul>	dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso.  Articolo 6  Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea  1. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.  2. È requisito indispensabile per l'iscrizione nel ruolo il possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dall'ottavo e dal nono comma dell'articolo 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno
<ol> <li>Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea</li> <li>Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.</li> <li>È requisito indispensabile per l'iscrizione nel ruolo il possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dall'ottavo e dal nono comma dell'articolo 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'articolo</li> </ol>	dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso.  Articolo 6  Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea  1. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.  2. È requisito indispensabile per l'iscrizione nel ruolo il possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dall'ottavo e dal nono comma dell'articolo 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'articolo
<ul> <li>Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea</li> <li>1. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.</li> <li>2. È requisito indispensabile per l'iscrizione nel ruolo il possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dall'ottavo e dal nono comma dell'articolo 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno</li> </ul>	dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso.  Articolo 6  Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea  1. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.  2. È requisito indispensabile per l'iscrizione nel ruolo il possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dall'ottavo e dal nono comma dell'articolo 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno

- 2 della legge 18 marzo 1988, n.111, e dall'articolo 1 della legge 24 marzo 1988, n. 112.
- 2 della legge 18 marzo 1988, n.111, e dall'articolo 1 della legge 24 marzo 1988, n. 112.
- L'iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte di apposita commissione regionale che accerta i requisiti di idoneità all'esercizio del servizio, con particolare riferimento alla conoscenza geografica e toponomastica.
- 3. L'iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte di apposita commissione regionale che accerta i requisiti di idoneità all'esercizio del servizio, con particolare riferimento alla conoscenza geografica e toponomastica.
- 4. Il ruolo è istituito dalle regioni entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine le regioni costituiscono le commissioni di cui al comma 3 e definiscono i criteri per l'ammissione nel ruolo.
- 4. Il ruolo è istituito dalle regioni entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine le regioni costituiscono le commissioni di cui al comma 3 e definiscono i criteri per l'ammissione nel ruolo.
- 5. L'iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di Taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di Noleggio con Conducente.
- 5. L'iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di Taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di Noleggio con Conducente.
- 6. L'iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare della licenza o dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di Noleggio con Conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.
- 6. L'iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare della licenza o dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di Noleggio con Conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.
- 7. I soggetti che, al momento dell'istituzione del ruolo, risultino già titolari di licenza per l'esercizio del servizio di Taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di Noleggio con Conducente sono iscritti di diritto nel ruolo.
- 7. I soggetti che, al momento dell'istituzione del ruolo, risultino già titolari di licenza per l'esercizio del servizio di Taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di Noleggio con Conducente sono iscritti di diritto nel ruolo.

### Articolo 7 Figure giuridiche

### Articolo 7 Figure giuridiche

 I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di Taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di Noleggio con Conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono: 1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di Taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di Noleggio con Conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:

- a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
- a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1.
- d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1.
- Nei casi di cui al comma 1 è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.
- Nei casi di cui al comma 1 è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.
- 3. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
- 3. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

## Articolo 8 Modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

## Articolo 8 Modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

- La licenza per l'esercizio del servizio di Taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di Noleggio con Conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o natante, che possono gestirle in forma singola o associata.
- La licenza per l'esercizio del servizio di Taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di Noleggio con Conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o natante, che possono gestirle in forma singola o associata.
- 2. La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo o natante. Non è
- 2. La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo o natante. Non è

ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di Taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di Taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di Noleggio con Conducente. È invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, più autorizzazioni di l'esercizio del servizio di Noleggio con Conducente. È inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di Taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di Noleggio con Conducente, ove eserciti con natanti.

Le situazioni difformi devono essere regolarizzate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

- 3. Per poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di Noleggio con Conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa o di un pontile di attracco, presso i quali i veicoli o i natanti sostano e sono a disposizione dell'utenza.
- 4. L'avere esercito servizio di Taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di Noleggio con Conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di Taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di Noleggio con Conducente.

## Articolo 9 Trasferibilità delle licenze

 La licenza per l'esercizio del servizio di Taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di Noleggio con Conducente sono trasferite, su richiesta del titolare, a

ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di Taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di Taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di Noleggio con Conducente. È invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di Noleggio con Conducente. È inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per del l'esercizio servizio di Taxi dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di Noleggio con Conducente, ove eserciti con natanti.

Le situazioni difformi devono essere regolarizzate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

- 3. Per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di Noleggio con Conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.
- 4. L'avere esercito servizio di Taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di Noleggio con Conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di Taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di Noleggio con Conducente.

### Articolo 9 Trasferibilità delle licenze

1. La licenza per l'esercizio del servizio di Taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di Noleggio con Conducente sono trasferite, su richiesta del titolare, a

	persona dallo stesso designata, purché	persona dallo stesso designata, purché
	iscritta nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in	iscritta nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in
	possesso dei requisiti prescritti, quando il	possesso dei requisiti prescritti, quando il
	titolare stesso si trovi in una delle	titolare stesso si trovi in una delle
	seguenti condizioni:	seguenti condizioni:
	a) sia titolare di licenza o di autorizza-	a) sia titolare di licenza o di autorizza-
	zione da cinque anni;	zione da cinque anni;
	b) abbia raggiunto il sessantesimo anno	b) abbia raggiunto il sessantesimo anno
	di età;	di età;
	c) sia divenuto permanentemente	c) sia divenuto permanentemente
	inabile o inidoneo al servizio per	inabile o inidoneo al servizio per
	malattia, infortunio o per ritiro	malattia, infortunio o per ritiro
	definitivo della patente di guida.	definitivo della patente di guida.
_	·	
۷.	In caso di morte del titolare la licenza o	2. In caso di morte del titolare la licenza o
	l'autorizzazione possono essere trasferite	l'autorizzazione possono essere trasferite
	ad uno degli eredi appartenenti al nucleo	ad uno degli eredi appartenenti al nucleo
	familiare del titolare, qualora in possesso	familiare del titolare, qualora in possesso
	dei requisiti prescritti, ovvero possono	dei requisiti prescritti, ovvero possono
	essere trasferite, entro il termine	essere trasferite, entro il termine
	massimo di due anni, dietro	massimo di due anni, dietro
	autorizzazione del sindaco, ad altri,	autorizzazione del sindaco, ad altri,
	designati dagli eredi appartenenti al	designati dagli eredi appartenenti al
	nucleo familiare del titolare, purché	nucleo familiare del titolare, purché
	iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in	iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in
_	possesso dei requisiti prescritti.	possesso dei requisiti prescritti.
3.	Al titolare che abbia trasferito la licenza o	3. Al titolare che abbia trasferito la licenza o
	l'autorizzazione non può esserne attri-	l'autorizzazione non può esserne attri-
	buita altra per concorso pubblico e non	buita altra per concorso pubblico e non
	può esserne trasferita altra se non dopo	può esserne trasferita altra se non dopo
	cinque anni dal trasferimento della	cinque anni dal trasferimento della
	prima.	prima.
	Articolo 10	Articolo 10
	Sostituzione alla guida	Sostituzione alla guida
1.	I titolari di licenza per l'esercizio del	1. I titolari di licenza per l'esercizio del
	servizio di Taxi possono essere sostituiti	servizio di Taxi possono essere sostituiti
	temporaneamente alla guida del Taxi da	temporaneamente alla guida del Taxi da
	persone iscritte nel ruolo di cui	persone iscritte nel ruolo di cui
	all'articolo 6 e in possesso dei requisiti	all'articolo 6 e in possesso dei requisiti
	prescritti:	prescritti:
	a) per motivi di salute, inabilità	a) per motivi di salute, inabilità
	temporanea, gravidanza e puerperio;	, · ·
	temporanea, gravidanza e puerbeno.	temporanea, gravidanza e buerberio:
		temporanea, gravidanza e puerperio; b) per chiamata alle armi:
	b) per chiamata alle armi;	b) per chiamata alle armi;

- d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
- e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.
- 2. Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di Taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.
- 3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge 18 aprile 1962, n. 230. A tal fine l'assunzione del sostituto alla guida è equiparata a quella effettuata per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto, di cui alla lettera b) del secondo comma dell'articolo 1 della citata legge n. 230 del 1962. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori di categorie similari. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.
- 4. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di Taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di Noleggio con Conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6, conformemente quanto а previsto dall'articolo 230-bis del Codice Civile.
- Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il regime delle sostituzioni alla guida in atto deve essere uniformato a quello stabilito dalla presente legge.

- d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
- e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.
- 2. Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di Taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.
- 3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge 18 aprile 1962, n. 230. A tal fine l'assunzione del sostituto alla guida è equiparata a quella effettuata per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto, di cui alla lettera b) del secondo comma dell'articolo 1 della citata legge n. 230 del 1962. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori di categorie similari. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.
- 4. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di Taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di Noleggio con avvalersi, Conducente possono nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6, conformemente quanto a previsto dall'articolo 230-bis del Codice Civile.
- 5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il regime delle sostituzioni alla guida in atto deve essere uniformato a quello stabilito dalla presente legge.

#### Articolo 11 Articolo 11 Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di Taxi e di autorizzazione per del servizio di Taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di Noleggio con l'esercizio del servizio di Noleggio con Conducente. Conducente. 1. I veicoli o natanti adibiti al servizio di Taxi 1. I veicoli o natanti adibiti al servizio di Taxi possono circolare e sostare liberamente possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali. comunali. 2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio 2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione, la licenza per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale, fatto salvo comprensoriale, fatto salvo quanto quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 4. disposto dal comma 5 dell'articolo 4. 3. Nel servizio di Noleggio con Conducente, 3. Nel servizio di Noleggio con Conducente, esercito a mezzo di autovetture, è vietata esercito a mezzo di autovetture, è la sosta in posteggio di stazionamento su vietata la sosta in posteggio suolo pubblico nei comuni ove sia stazionamento su suolo pubblico nei esercito il servizio di Taxi. È tuttavia comuni ove sia esercito il servizio di Taxi. consentito l'uso delle corsie preferenziali In detti comuni i veicoli adibiti a servizio e delle altre facilitazioni alla circolazione di Noleggio con Conducente possono previste per i Taxi e altri servizi pubblici. sostare, a disposizione dell'utenza, esclusivamente all'interno della rimessa. I comuni in cui non è esercitato il servizio Taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di Noleggio Conducente allo con stazionamento pubbliche su aree destinate al servizio di Taxi. Ai veicoli adibiti a servizio di Noleggio con Conducente è consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i Taxi e gli altri servizi pubblici. 4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio 4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di Noleggio con Conducente Noleggio con Conducente effettuate presso le rispettive rimesse. sono effettuate presso la rimessa. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di Noleggio con Conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel

comune

che

ha

rilasciato

l'autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni. Nel servizio di Noleggio con Conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un 'foglio di servizio' completo dei seguenti dati: a) fogli vidimati e con progressione numerica; b) timbro dell'azienda e/o società titolare della licenza.

- a) La compilazione dovrà essere singola per ogni prestazione e prevedere l'indicazione di:
  - 1) targa veicolo;
  - 2) nome del conducente;
  - data, luogo e km. di partenza e arrivo;
  - orario di inizio servizio,
     destinazione e orario di fine servizio;
  - 5) dati del committente.

Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo per un periodo di due settimane

- I comuni in cui non è esercito il servizio di Taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di Noleggio con Conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di Taxi.
- 5. I comuni in cui non è esercito il servizio di Taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di Noleggio con Conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di Taxi.
- 6. I comuni, ferme restando le attribuzioni delle autorità competenti in materia di circolazione negli ambiti portuali. aeroportuali e ferroviari, ed in accordo con le organizzazioni sindacali categoria dei comparti del trasporto di persone, possono, nei suddetti ambiti, derogare a quanto previsto dal comma 3, purché la sosta avvenga in aree diverse da quelle destinate al servizio di Taxi e comunque da esse chiaramente distinte, delimitate e individuate come rimessa.
- 6. I comuni, ferme restando le attribuzioni delle autorità competenti in materia di circolazione negli ambiti portuali. aeroportuali e ferroviari, ed in accordo con organizzazioni sindacali categoria dei comparti del trasporto di persone, possono, nei suddetti ambiti, derogare a quanto previsto dal comma 3, purché la sosta avvenga in aree diverse da quelle destinate al servizio di Taxi e comunque da esse chiaramente distinte, delimitate e individuate come rimessa.

7.	Il servizio di Taxi, ove esercito, ha comunque la precedenza nei varchi prospicienti il transito dei passeggeri.	comunque la precedenza nei varchi prospicienti il transito dei passeggeri.  Articolo 11-bis
		1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dalle rispettive leggi regionali, l'inosservanza da parte dei conducenti di Taxi e degli esercenti il servizio di Noleggio con Conducente di quanto disposto dagli articoli 3 e 11 della presente legge e`punita:  a) con un mese di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla prima inosservanza;  b) con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla seconda inosservanza;  c) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla terza inosservanza;  d) con la cancellazione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla quarta inosservanza.
	Articolo 12	Articolo 12
	Caratteristiche delle autovetture	Caratteristiche delle autovetture
1.	Le autovetture adibite al servizio di Taxi sono munite di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare.	
2.	L'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario è portata a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti sul cruscotto dell'autovettura.	2. L'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario è portata a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti sul cruscotto dell'autovettura.
3.	Le autovetture adibite al servizio di Taxi portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta «Taxi».	3. Le autovetture adibite al servizio di Taxi portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta «Taxi».
4.	Ad ogni autovettura adibita al servizio di Taxi sono assegnati un numero d'ordine ed una targa con la scritta in nero «servizio pubblico» del tipo stabilito dall'ufficio comunale competente.	4. Ad ogni autovettura adibita al servizio di Taxi sono assegnati un numero d'ordine ed una targa con la scritta in nero «servizio pubblico» del tipo stabilito dall'ufficio comunale competente.

- 5. Le autovetture adibite al servizio di Noleggio con Conducente portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta «noleggio» e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura «NCC» inamovibile, dello stemma del comune che ha rilasciato l'autorizzazione e di un numero progressivo.
- 6. Il Ministro dei Trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio decreto l'obbligo di adottare un colore uniforme per tutte le autovetture adibite al servizio di Taxi immatricolate a partire dal 1° gennaio successivo alla data di pubblicazione del decreto medesimo.
- 7. A partire dal 1° gennaio 1992 i veicoli di nuova immatricolazione adibiti al servizio di Taxi o al servizio di Noleggio con Conducente dovranno essere muniti di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti. Tali dispositivi sono individuati con apposito decreto del Ministro dei trasporti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

- 5. Le autovetture adibite al servizio di Noleggio con Conducente portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta «noleggio» e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura «NCC» inamovibile, dello stemma del comune che ha rilasciato l'autorizzazione e di un numero progressivo.
- 6. Il Ministro dei Trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio decreto l'obbligo di adottare un colore uniforme per tutte le autovetture adibite al servizio di Taxi immatricolate a partire dal 1° gennaio successivo alla data di pubblicazione del decreto medesimo.
- 7. A partire dal 1° gennaio 1992 i veicoli di nuova immatricolazione adibiti al servizio di Taxi o al servizio di Noleggio con Conducente dovranno essere muniti di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti. Tali dispositivi sono individuati con apposito decreto del Ministro dei trasporti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

### 13 Tariffe

- 1. Il servizio di Taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato sulla base di tariffe determinate dalle competenti autorità amministrative.
- 2. La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extra urbano.
- 3. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di Noleggio con Conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore; il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali; la prestazione del servizio non è obbligatoria.

#### 13 Tariffe

- 1. Il servizio di Taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato sulla base di tariffe determinate dalle competenti autorità amministrative.
- 2. La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extra urbano.
- 3. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di Noleggio con Conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore; il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali; la prestazione del servizio non è obbligatoria.

- 4. Il Ministro dei Trasporti emana, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni concernenti i criteri per la determinazione di un tariffa chilometrica minima e massima l'esercizio del servizio di Noleggio con Conducente.
- 4. Il Ministro dei Trasporti emana, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni concernenti i criteri per la determinazione di un tariffa chilometrica minima e massima l'esercizio del servizio di Noleggio con Conducente.

### Articolo 14 Disposizioni particolari

### Articolo 14 Disposizioni particolari

- 1. I servizi di Taxi e di Noleggio Conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap.
- 2. I comuni, nell'ambito dei regolamenti di cui all'articolo 5, dettano norme per stabilire specifiche condizioni di servizio per il trasporto di soggetti portatori di handicap, nonché il numero e il tipo di veicoli già esistenti da attrezzare anche al trasporto di soggetti portatori di handicap particolare di gravità, in attuazione della legge 30 marzo 1971, n. 118, e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.
- minori 3. Nei comuni di dimensioni, determinati per ogni provincia dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, previo parere del competente ufficio compartimentale o provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in base ai criteri della popolazione, della estensione territoriale e dell'intensità del movimento turistico, di cura o di soggiorno, le autovetture adibite al servizio di Taxi sono esonerate dall'obbligo tassametro. È inoltre consentito che le autovetture immatricolate per l'esercizio del servizio di Noleggio con Conducente siano utilizzate anche per l'esercizio del servizio di Taxi.
- 4. Restano salve le agevolazioni fiscali previste dalla legislazione statale e le altre agevolazioni previste da provvedi-

- 1. I servizi di Taxi e di Noleggio con Conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap.
- 2. I comuni, nell'ambito dei regolamenti di cui all'articolo 5, dettano norme per stabilire specifiche condizioni di servizio per il trasporto di soggetti portatori di handicap, nonché il numero e il tipo di veicoli già esistenti da attrezzare anche al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, in attuazione della legge 30 marzo 1971, n. 118, e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.
- minori 3. Nei comuni di dimensioni, determinati per ogni provincia dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, previo parere del competente ufficio compartimentale o provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in base ai criteri della popolazione, della estensione territoriale e dell'intensità del movimento turistico, di cura o di soggiorno, le autovetture adibite al servizio di Taxi sono esonerate dall'obbligo tassametro. È inoltre consentito che le autovetture immatricolate per l'esercizio del servizio di Noleggio con Conducente siano utilizzate anche per l'esercizio del servizio di Taxi.
- 4. Restano salve le agevolazioni fiscali previste dalla legislazione statale e le altre agevolazioni previste da provvedi-

menti adottati dalle regioni.	menti adottati dalle regioni.
Articolo 15	Articolo 15
Abrogazione di norme	Abrogazione di norme
1. Sono abrogate tutte le disposizioni	1. Sono abrogate tutte le disposizioni
incompatibili con la presente legge.	incompatibili con la presente legge.
2. I regolamenti comunali in vigore devono	2. I regolamenti comunali in vigore devono
essere resi conformi alle norme della	essere resi conformi alle norme della
presente legge entro due anni dalla data	presente legge entro due anni dalla data
della sua entrata in vigore.	della sua entrata in vigore.

La presente legge, munita del Sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.

